

STATUTO

ANEMONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAOLISI BN VIA COSTA 3

Numero REA: BN - 137654

Codice fiscale: 01653800621

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Presidente fa presente che si rende opportuno trasferire la sede sociale	
	portandola a PAOLISI (BN) con indirizzo ai soli fini della richiesta di	
	iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter Disp.Att. c.c.,	
	alla Via Costa n.3, con conseguente modifica dell'art.1) dello statuto.	
	Nessuno avendo chiesto la parola sul secondo ed ultimo punto	
	dell'Ordine del Giorno l'assemblea all'unanimità:	
	1) DELIBERA	
	Di trasferire la sede legale a PAOLISI (BN) con indirizzo ai soli fini della	
	richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	Disp.Att. c.c., alla Via Costa n.3, con conseguente modifica del primo	
	capoverso dell'art.1) dello statuto nel modo seguente:	
	"Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 con sede nel comune di	
	PAOLISI (BN) la Società cooperativa sociale denominata:	
	"ANEMONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". "	
	2) DELIBERA	
	Di approvare il nuovo testo dello statuto della società contenente la	
	suddetta modifica e che qui si riporta integralmente:	
	"STATUTO	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 con sede nel comune di	
	PAOLISI (BN) la Società cooperativa sociale denominata:	
	"ANEMONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,	

	succursali, agenzie e rappresentanze.	
	L'organo amministrativo potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale	
	all'interno dello stesso comune, senza che ciò costituisca modifica di atto	
	costitutivo, provvedendo all'uopo a depositare presso il Registro Imprese	
	apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione	
	c.c..	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di	
	cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le	
	norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in	
	particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive	
	modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa sociale è di diritto	
	organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10,	
	comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice	
	civile relative alle società cooperative;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile,	
	ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità	
	limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere	
	prorogata con decisione dei soci.	
	TITOLO II SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	

	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi,	
	lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8	
	novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di	
	solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei	
	settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria,	
	della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili,	
	emigranti, richiedenti asilo politico, adulti e bambini, per assicurare le	
	migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per	
	prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti	
	parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni	
	connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente	
	migliori di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci	
	cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una	
	remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto	
	a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori	
	intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	

	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci	
	cooperatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della	
	cooperativa.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice	
	civile, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci	
	cooperatori e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare	
	rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di	
	non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità	
	prevalente (art. 111- <i>septies</i> disp. att. c.c.).	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi ed	
	avvalendosi del lavoro di terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare	
	un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito	
	dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano	
	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi	

	prodotti o scambiati.	
	A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla	
	elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante	
	sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo	
	all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci	
	cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti	
	del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo	
	mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per	
	oggetto:	
	- gestione di comunità che ospitano emigranti, richiedenti asilo politico o	
	permesso di soggiorno, stranieri e persone disagiate in genere;	
	- gestione di comunità che ospitano minori anche disagiati e di	
	comunità/alloggio;	
	- gestione di strutture residenziali e/o semi/residenziali per minori e/o per	
	persone disagiate;	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice	
	o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali	
	o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o	
	bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie	
	in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di	

	cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi	
	di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di	
	servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale,	
	sanitari di base ed a elevata integrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al	
	fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche	
	momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari	
	che presso strutture sanitarie, scuole e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la	
	prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed	
	educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità	
	terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti	
	balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo	
	svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei	
	confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di	
	persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti	
	pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che	

	svolgano la propria attività nei settori suindicati.	
	Per l'esercizio delle attività predette la cooperativa si propone di interagire	
	con altri enti ed organismi pubblici e privati che ne condividano gli ideali e	
	le finalità.	
	Tutte quelle tra le attività di cui al presente oggetto sociale le quali	
	richiedessero, per la loro esplicazione, l'ausilio di professionisti dotati di	
	particolari titoli abilitativi e/o di personale comunque dotato di peculiari	
	qualifiche o competenze, si svolgeranno tramite l'utilizzazione, in qualsiasi	
	forma giuridica, e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto	
	personale.	
	La Cooperativa può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (ma	
	non nei confronti del pubblico o in via prevalente), necessarie o comunque	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché fra l'altro, ai soli fini	
	esemplificativi:	
	a) validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di	
	qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di	
	procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per	
	finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre	
	società, enti, associazioni di imprese e consorzi, nazionali ed esteri, che	
	abbiano analoghe attività sociali e che si propongano, al contempo, scopi	
	affini e/o comunque compatibili con quelli dei presenti patti sociali;	
	c) dare adesione o partecipazione ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento	

	cooperativo ed agevolare gli scambi e gli approvvigionamenti;	
	d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali,	
	professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni,	
	sia con partecipazione ad organismi ed Enti all'uopo idonei.	
	La cooperativa, per sopperire alle proprie necessità di carattere	
	finanziario, può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al	
	perseguimento dell'oggetto sociale, secondo modalità disciplinate da	
	regolamento interno e, comunque, nel rispetto della normativa di tempo in	
	tempo vigente.	
	La società si propone di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali ed	
	intende, pertanto, avvalersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, anche	
	di natura fiscale, previste dalla normativa, comunitaria, nazionale,	
	regionale e provinciale, vigente in materia di incentivazione	
	dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori	
	cosiddetti del "Mezzogiorno d'Italia".	
	La società si inibisce la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività	
	previste dal D.Lgs. 415/1996.	
	La cooperativa può partecipare a pubblici appalti.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di	

	agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di “soci lavoratori” della	
	cooperativa;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle	
	categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di “soci utenti”, o “soci	
	fruttori” della cooperativa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991,	
	disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b) e	
	c) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli	
	2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la	
	società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento	
	mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa	
	di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci	
	medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i	
	soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le	
	esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di	
	parità di trattamento.	
	Pertanto, i “soci lavoratori” hanno, nei termini sopra indicati, diritto a	

	concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i “soci utenti” hanno, nei	
	medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali	
	rientranti nell'oggetto sociale.	
	La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari	
	delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare	
	un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito	
	dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano	
	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi	
	prodotti o scambiati.	
	A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla	
	elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante	
	sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo	
	all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci	
	cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti	
	del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	Ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, l'organo amministrativo	
	può deliberare, nei limiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori persone fisiche in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può	

	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare	
	o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale	
	che non può essere superiore a cinque anni;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale:	
	- ha diritto di partecipare e votare solo alle decisioni relative	
	all'approvazione del bilancio;	

	- non può rappresentare altri soci;	
	- non può essere eletto amministratore;	
	- non può esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dal	
	presente statuto per i soci in genere, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo, anche prima	
	del termine fissato al momento della sua ammissione per l'ottenimento del	
	godimento dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo di formazione o	
	inserimento, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve	
	verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i soci cooperatori.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo	
	e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) la categoria di socio che intende assumere nell'ambito di quelle indicate	
	al precedente articolo 5.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronuncino i soci con propria decisione, che potrà essere adottata nella	
	prima occasione utile successiva, senza necessità di promuovere una	
	decisione per la sola istanza di ammissione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La società si dota in ogni caso di un libro soci per la cui sola disciplina si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società per	
	azioni.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di	
	ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione; dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo; della tassa annuale determinata dall'organo	
	amministrativo per la copertura delle spese di gestione (nei limiti di legge);	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	

	adottate dai soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci, libro di cui la società in ogni caso si dota. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi da parte del socio con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa (salvo che per eventuali comunicazione già spedite dalla	
	Cooperativa alla data di ricezione di detta comunicazione).	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato	
	può chiedere di recedere dalla cooperativa o far domanda per essere	
	ammesso a socio lavoratore o socio volontario.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nei modi di	

	legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso per i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e	
	comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause	
	di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento,	
	indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel	
	Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le decisioni dei	

	soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine	
	di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro	
	venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato	
	può essere escluso dalla cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei	
	modi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del	
	capitale versato, eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 (salvo sue successive	
	modifiche o integrazioni) ovvero a seguito di imputazione di ristorni (come	

	appresso disciplinato e sempre nei limiti che consentano il mantenimento	
	delle condizioni di mutualità prevalente), la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3 c.c..	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso del capitale versato eventualmente rivalutato	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono	
	subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	

	procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione.	
	La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno	
	solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	

21 di 35

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nei modi previsti dalla normativa.

Art.18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, conformemente alla normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla

	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per	
	cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e	
	con le modalità previste dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente.	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella	
	relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.	
	2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo	
	mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del	
	codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della	
	cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica	
	della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale	

	(eventualmente: evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori	
	nel conseguimento dell'oggetto sociale);	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle	
	riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle	
	relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e	
	l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa	
	remunerazione.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - saranno orientati a	
	quanto segue:	
	- i ristorni saranno autonomamente determinati e contabilizzati nell'ambito	
	di ciascuna gestione mutualistica;	
	- il ristorno sarà quantificato in misura direttamente proporzionale agli	
	importi corrisposti dalla cooperativa ai soci stessi per le prestazioni	
	lavorative da essi effettuate per la società;	
	- per la determinazione dei ristorni si dovrà tenere conto solo dei ricavi	

	percepiti utilizzando il lavoro dei soci (e non quello di terzi);	
	- il ristorno non potrà superare il 30% (trenta per cento) dei maggiori ricavi	
	della cooperativa rispetto ai costi sostenuti per pagare le prestazioni	
	lavorative dei soci;	
	- ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore a	
	quello erogato ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il ristorno potrà essere attribuito o mediante erogazione diretta o mediante	
	aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	TITOLO V ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono Organi della società: a) assemblea dei soci; b) il consiglio	
	d'amministrazione o l'amministratore unico o gli amministratori; c) il	
	collegio sindacale se nominato.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	

	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè	
	in Italia.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso spedito	
	con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza, ovvero consegnato a mano (dietro firma per	
	ricezione) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante	
	e-mail spedita ad indirizzo di posta elettronica certificata almeno 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima ed a	
	distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno, salve le maggioranze inderogabili	
	previste da specifiche disposizioni normative.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni in assemblea si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci (di cui la società si dota) da almeno 90 (novanta) giorni.	
	Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto	
	dalla normativa pro-tempore vigente ed in particolare nel rispetto di	
	quanto disposto dall'art. 2538 ultimo comma c.c. .	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria, nei limiti della normativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	

	bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del	
	Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente o	
	dall'amministratore più anziano di età (nel caso di organo amministrativo	
	composto da più soggetti che non costituiscono consiglio), ed in assenza	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei	
	soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque	
	amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della	
	nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da	
	esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il	
	consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia	
	affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.	

	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo determinato dai soci	
	all'atto della nomina.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove a	
	tanto non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.	
	Art. 28 (Compiti degli Amministratori)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla	
	legge.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile,	
	nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Ogni 150 (centocinquanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate .	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	

	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci	
	e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'organo	
	amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	

	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione o	
	gli amministratori cui sia affidata l'amministrazione pur non costituendo	
	consiglio hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente del consiglio di	
	amministrazione o gli amministratori perciò sono autorizzati a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	La rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati nei limiti della	
	loro delega.	
	Gli amministratori hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del consiglio d'amministrazione,	
	previa apposita delibera del consiglio d'amministrazione, o gli	
	amministratori potranno conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, e due	
	supplenti eletti con decisione dei soci.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della	
	decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.	
	TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	La società si scioglie per le cause previste dalla normativa pro-tempore	
	vigente.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare	
	gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta)	
	giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà	
	uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di	
	pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche	
	mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in	
	quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in	
	base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri	
	dell'organo liquidativo.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	

	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie.	
	Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza	
	nell'ambito della mutualità e pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore ai limiti	
	consentiti dalla normativa pro-tempore vigente per il mantenimento delle	
	caratteristiche di cooperativa a mutualità prevalente ed attualmente è fatto	
	divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (eventualmente	
	previsti) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto	

	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme	
	sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dalla disciplina in materia di cooperative, a norma	
	dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle	
	società a responsabilità limitata.".	
	3) DELIBERA	
	- di dare mandato all'Amministratore Unico di apportare al presente	
	verbale e statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che	
	qualunque autorità ritenesse opportuno richiedere.	
	Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul	
	secondo ed ultimo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara	
	chiusa l'Assemblea mentre sono le ore diciotto e quindici.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti i	
	quali da me interpellati pienamente lo confermano e lo approvano	
	dichiarandolo conforme alla loro volontà.	
	E' scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico in nove fogli di	
	cui sono occupate trentacinque facciate oltre la presente e da me Notaio	

	completato a mano.	
	Viene sottoscritto alle ore diciotto e quindici.	
	FIRMATO: PALOMBI STEFANO - VASSALLO ROSA - NOTAIO	
	MARINA CAPONE (Sigillo).	
	Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante	
	M.U.I.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su	
	supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000,	
	che si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del registro delle	
	Imprese.	
	Io sottoscritto Dott.Avv.MARINA CAPONE, Notaio residente in Airola,	
	incarico il signor DIOMEDE DAVID, nato a Cernusco sul naviglio (MI) il 12	
	dicembre 1981 residente in Benevento alla Via Cavour n.1, di provvedere,	
	per mio conto, alla trasmissione telematica alla C.C.I.A.A. competente,	
	della pratica in oggetto, nonchè alla ricezione, dall'ente citato, della	
	relativa documentazione di ritorno..	